



COMUNE DI CAROVIGNO
PROVINCIA DI BRINDISI
Via Giuseppe Verdi, 1 - c.a.p. 72012 P. IVA 00210140745

AREA 5 - AMBIENTE

Ambiente – Igiene Urbana – Paesaggio – SUAP

Centralino 0831.997111 - Fax 0831.992020-

Posta Elettronica Certificata P.E.C.: protocollo.comune.carovigno@pec.rupar.puglia.it

PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ VAS

Ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 152 del 3 aprile 2006 e L.R. 14 dicembre 2012 n. 44

“Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica”

RAPPORTO ISTRUTTORIO RUP

INTERVENTO Insediamento di una attività produttiva per struttura ricettiva del tipo alberghiero con annessi ristorante e bar”.

PROPONENTE Sig. EPIFANI Antonio

LOCALITÀ Via Ludovico Pepe, riportato in Catasto Terreni al foglio 65, particelle n. 15

AUTORITA PROCEDENTE : UFFICIO SUAP

AURORITA COMPETENTE: AREA AMBIENTE

Indice

1. Premessa
2. Descrizione intervento
3. Pianificazione territoriale e vincoli esistenti
4. Articolazione dell'istruttoria
5. Pareri pervenuti
6. Analisi dei Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui nell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.
7. conclusioni

Allegati:

verbale di conferenza n. 1 del 25/06/2015

verbale di conferenza n. 2 del 9/02/2016



COMUNE DI CAROVIGNO
PROVINCIA DI BRINDISI
Via Giuseppe Verdi, 1 - c.a.p. 72012 P. IVA 00210140745

AREA 5 - AMBIENTE
Ambiente - Igiene Urbana - Paesaggio - SUAP
Centralino 0831.997111 - Fax 0831.992020-

Posta Elettronica Certificata P.E.C.: protocollo.comune.carovigno@pec.rupar.puglia.it

Il Responsabile del Procedimento

1. PREMESSA

con nota presentata in data 17/10/2011 prot. n° 18062, il Sig. EPIFANI Antonio, nato a Taranto il 23/01/1989 e residente in Carovigno in Via Serranova nr. 23, richiedeva l'autorizzazione unica ex art. 8 del DPR 160/2010 per "l'insediamento di una attività produttiva per struttura ricettiva del tipo alberghiero con annessi ristorante e bar" in Via Ludovico Pepe, riportato in Catasto Terreni al foglio 65, particelle n. 15 come descritta negli elaborati di progetto.

In relazione all'intervento proposto con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 9/03/2012 è stata approvata la variante al Programma di Fabbricazione, finalizzata all'insediamento di una attività produttiva per realizzazione struttura ricettiva del tipo alberghiero con annessi ristorante e bar" in Via Ludovico Pepe, riportato in Catasto Terreni al foglio 65, particelle n. 15, e conseguente rilascio di Autorizzazione Paesaggistica n 64bis del 4/04/2012 e P.C. n. 176 in data 7/06/2012.

in data 11/03/2013 giusta nota Port. AOO_089 – 0002522 trasmessa dalla Regione Puglia Servizio Ecologia – Ufficio programmazione politiche energetiche, VIA e VAS, si indicavano a questo servizio SUAP alcuni chiarimenti di natura normativa, procedurale, e tecnica, circa il completamento dei procedimenti di competenza ex DPR 160/2010, derivanti dall'entrata in vigore della L.R. 44/2012.

In data 01/02/2013 il Sig. EPIFANI Antonio ha trasmesso istanza di variante in corso d'opera al P.C. n. 176/2012, acquisita al prot. n. 2654;

con nota prot. C.le 5637 del 20.03.2013 il responsabile del Servizio SUAP, riscontrata la nota della Regione Puglia prot. AOO_089 – 0002522 in data 11/03/2013, portava a conoscenza del proponente quanto riportato nella suddetta nota ed invitava lo stesso ad integrare la documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria di verifica di assoggettabilità a VAS dell'intervento proposto dal Sig. EPIFANI Antonio.

con nota prot. 13185 del 10/07/2013 il responsabile del SUAP - quale Autorità Proponente trasmetteva alla Regione Puglia Servizio Ecologia – Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA E VAS, Istanza ex art. 8 L.R. 44/2012 per l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a V.A.S., relativa all'intervento proposto dal Sig. EPIFANI Antonio, di cui all'istanza di riesame del progetto, pervenuta in data 17/10/2011 prot. n° 18062 come integrata in data 13.06.2013 con documentazione acquisita al prot. 11266 (integrazione per gli effetti dell'art. 8 c.1 della L.R. 44/2012);

con nota prot. AOO_089 – 0007701 in data 31/07/2013 l'ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA E VAS, comunicava l'impossibilità di avviare il procedimento di verifica di assoggettabilità per le seguenti motivazioni: *Con riferimento all'istanza in oggetto, acquisita in data 27/07/ u.s. al n. 7398 di prot. di questo servizio, si richiama quanto già rappresentato con nota prot. 2522 dell'11/03/2013, per ribadire che la definitiva approvazione della variante urbanistica in argomento con D.C.C. n. 9 del 9/03/2012 costituisce elemento ostativo all'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS da parte dello scrivente ufficio, in qualità di Autorità Competente.omississ*

Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 10 comma 1, **Lett. a) della L.R. 4/2014** "Modifiche all'art. 4 della L.r. 44/2012 con cui è stato delegato ai Comuni l'esercizio delle competenze per l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 8 e dei procedimenti a VAS di cui agli artt.9 e seguenti, per i piani e programmi approvati in via definitiva dai Comuni.

Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali", pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

Vista la D.G.C. n° 207 del 14/10/2014, con cui sono stati riorganizzati gli uffici e servizi Comunali;

Vista la D.C.C. n. 12 del 21/05/2014, con la quale si stabiliva che l'Autorità Competete per le procedure di VAS, delegate al Comune di Carovigno ai sensi del comma 2, art. 4, della L.R. n. 44 del 14 dicembre 2012, è L'AREA Ambiente, prevedendo, in supporto alla stesa struttura tecnica, la consultazione dalla Commissione locale per il paesaggio all'uopo integrata di un componente esperto in materie Ambientali.



COMUNE DI CAROVIGNO
PROVINCIA DI BRINDISI

Via Giuseppe Verdi, 1 - c.a.p. 72012 P. IVA 00210140745

AREA 5 - AMBIENTE

Ambiente – Igiene Urbana – Paesaggio – SUAP

Centralino 0831.997111 - Fax 0831.992020-

Posta Elettronica Certificata P.E.C.: protocollo.comune.carovigno@pec.rupar.puglia.it

Considerato che nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS cui il presente provvedimento si riferisce l'Autorità procedente è il Comune di Carovigno – Ufficio SUAP;

Considerato che nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS cui il presente provvedimento si riferisce l'Autorità Competente è il Comune di Carovigno – Area Ambiente;

Visto l'art.7 comma 3 come modificato dall'art. 11 della L.R. 4/2014 ove stabilisce che la verifica di assoggettabilità è svolta **“preferibilmente prima dell'adozione”** del piano programma, laddove prevista, e comunque nella fase preliminare della procedura di formazione del piano o programma;

Dato atto

che la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) come prevista dalla Direttiva 2001/42/CE è stata recepita dallo stato italiano con il decreto 152/2006 e s.m.i. e riguarda tutti i piani e programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente. Lo scopo della VAS è valutare i piani ed i programmi durante la loro formazione, per rendere operativa l'integrazione di obiettivi e criteri ambientali e di sostenibilità nei processi decisionali strategici, assicurando così un elevato livello di protezione dell'ambiente e promuovendo lo sviluppo sostenibile.

che questo ufficio SUAP è tenuto a procedere alla “verifica di assoggettabilità a VAS” in relazione all'istanza presentata dal Sig. EPIFANI Antonio con nota prot. n.17/10/2011 prot. n° 18062, finalizzata a “legittimare” la variante urbanistica approvata con deliberazione del C.C. n. 9 del 9/03/2012 ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010 per “l'insediamento di una attività produttiva per struttura ricettiva del tipo alberghiero con annessi ristorante e bar” in Via Ludovico Pepe, riportato in Catasto Terreni al foglio 65, particelle n. 15 come descritta nei seguenti elaborati di progetto:

- Deliberazione di C.C. n. 9 del 9/03/2012 “*approvazione variante al programma di fabbricazione, ai sensi dall'art. 8 del D.p.r. n. 160 del 7/09/210, per “l'insediamento di una attività produttiva per struttura ricettiva del tipo alberghiero con annessi ristorante e bar”, proposto dal sig. epifani Antonio*”;
- Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (documento di scoping) integrato in data 13/06/2013 prot. 11266;
- Arch. 01 - inquadramento urbanistico;
- Arch. 02A – Ubicazione generale;
- Arch. 03 – Documentazione fotografica;
- Arch. 04 – Calcolo dei volumi;
- Arch. 05 – pianta P.terra;
- Arch. 06 – Pianta piano soppalco;
- Arch. 07 - pianta piano Primo;
- Arch. 08 - Pianta piano copertura;
- Arch. 09 - Prospetti e sezioni;
- Arch. 10 - Fabbricato esistente stato di fatto;
- Arch. 11 - Fabbricato esistente stato di progetto;

2. DESCRIZIONE INTERVENTO (descrizione del Piano/programma)

L'area di intervento è individuata alla via Ludovico Pepe, in ambito rurale situato nel settore sud occidentale del territorio di Carovigno, a sud della SP 29 che conduce a San Michele Salentino, ai margini dell'area urbana. Il lotto è censito in Catasto Terreni al foglio 65, particella n.15 destinata a frutteto, attualmente non coltivata, di 10.212 mq, sullo stesso ricade un fabbricato rurale di circa 100 mq. La proposta al SUAP è finalizzata alla realizzazione di una struttura turistica ricettiva che rispetta la definizione di albergo della legge regionale 11 febbraio 1999 n°11 art. 4 c.1 e art 7 comma 1 lettera a); Il complesso nel suo insieme è costituito da due corpi fabbrica strutturalmente indipendenti:

- Il blocco A costituito dal fabbricato preesistente che sarà adibito ad alloggio ad uso ricettivo;
- Il blocco B, di nuova costruzione organizzato su due livelli, ubicato nella parte più a nord, si articola in volumi lineari, organizzati intorno alla scala centrale a pianta circolare e sarà composto da 9 zone :
 - Al piano terra: Sala Ristorante –Reception/Attesa/Bar- Cucina e servizi – n. 2 mini appartamenti ad uso ricettivo;
 - Al piano ammezzato Deposito/ripostigli – n. 3 stanze;



COMUNE DI CAROVIGNO
PROVINCIA DI BRINDISI

Via Giuseppe Verdi, 1 - c.a.p. 72012 P. IVA 00210140745

AREA 5 - AMBIENTE

Ambiente –Igiene Urbana – Paesaggio – SUAP

Centralino 0831.997111 - Fax 0831.992020-

Posta Elettronica Certificata P.E.C.: protocollo.comune.carovigno@pec.rupar.puglia.it

- Al piano primo n. 7 stanze –Terrazza;
- Al fabbricato esistente n. 1 appartamento per 4 persone ad uso ricettivo.

Dal Rapporto Ambientale Preliminare (RAP) si evince che l'impostazione planivolumetrica dell'intervento deriva dall'esigenza di garantire un'adeguata accessibilità e integrazione funzionale con l'edificio esistente nonché di salvaguardare un'area da destinare a verde ove ripristinare il frutteto preesistente, al fine di creare uno spazio ricreativo per gli ospiti della struttura e allo stesso tempo mitigare l'intervento edilizio.

3. ARTICOLAZIONE ISTRUTTORIA

L'intervento rientra nei casi previsti dall'art. 6 del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013 n. 18 "Piani urbanistici comunali da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS semplificata, configurandosi nello specifico nei casi previsti al comma 6.1.f "Piani urbanistici comunali direttamente ed esclusivamente funzionali alla realizzazione di progetti di opere, i cui procedimenti di approvazione prevedono il ricorso alla conferenza dei servizi ivi inclusi i procedimenti per l'approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici generali mediante il modulo procedimentale dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al DPR 7 settembre 2010, n. 160 e alla DGR 2581/2011".

L'ufficio SUAP in qualità di autorità procedente, ha provveduto ad individuare gli Enti in indirizzo, quali soggetti competenti in materia ambientale ed Enti territoriali interessati (di seguito indicati complessivamente come SCMA), ai sensi degli articoli 5 e 6 e dell'art.8 comma 2 della L.R.n.44/12.

Con nota prot. n. 14365 del 9/06/2015, l'autorità Competente VAS – Ufficio AMBIENTE, ai fini della consultazione di cui all'art. 6.2 e 6.2bis del Regolamento Regionale n. 18/2013 di attuazione della L.R. n.44/2012, comunicava la pubblicazione sul sito istituzionale comunale della documentazione ricevuta, ai seguenti soggetti con competenza ambientale, di seguito (SCMA) individuati ai sensi dell'art 8 della stessa L.R. 44/2012:

- **Regione Puglia Servizio Ecologia** - Ufficio Programmazione, VIA-VAS
- **Regione Puglia-Servizio Urbanistica**
- **Regione Puglia-** Servizio Assetto del Territorio: Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica
- **Regione Puglia:** Servizio Tutela delle Acque
- **Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente** (ARPA Puglia)
- **Autorità di Bacino della Puglia**
- **Autorità Idrica Pugliese**
- **Azienda Sanitaria Locale di Brindisi**
- **Provincia di Brindisi-** Settore Ambiente e Servizio Ecologia
- **Provincia di Brindisi,** Settore Urbanistica, Assetto del Territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile e Difesa del Suolo
- **AQP**

Con stessa nota si convocavano i SCMA, alla conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica, ai sensi dell'art. 6.2 bis del regolamento regionale 9 ottobre 2013 n. 18 e s.m.i, da tenersi in **data 25 giugno 2015**, presso la sede Municipale ufficio SUAP, per l'acquisizione dei pareri di competenza in merito alla verifica di assoggettabilità a VAS, della proposta di intervento presentata dal Sig. EPIFANI Antonio;

4. PARERI PERVENUTI

Con verbale n. 1 della conferenza dei servizi in data 25 giugno 2015 si recepivano i parere dei seguenti SCMA:

- *Nota dell'ARPA PUGLIA – Dipartimento Provinciale di Brindisi – (Rif. 027/15/VAS) acquisita al prot. C.le n. 16060 del 25/06/2015, con cui sono state espresse osservazioni individuando delle criticità ambientali da sottoporre all'attenzione di questa Autorità procedente.*
- *Nota della Provincia di Brindisi – Servizio Ecologia – prot. 32796 del 22/06/2015 acquisita al prot. C.le n. 16059 del 25/06/2015, con cui si richiede integrazione progettuale per gli elementi ivi indicati al fine di consentire l'espressione del parere di competenza.*
- *Nota della Regione Puglia – Servizio Urbanistica – prot. A00 079/4731 acquisita al prot. C.le n. 15224 del 16/06/2015, con la quale si comunica che le valutazioni oggetto della Conferenza di Servizi indetta, esulano dalle competenze spettanti al servizio scrivente, in quanto la proposta progettuale di che trattasi è stata già oggetto di approvazione di variante urbanistica giusta deliberazione del C.C. n. 9 del 9/03/2012, laddove la partecipazione regionale e il relativo assenso precedono le determinazioni Comunale.*



COMUNE DI CAROVIGNO
PROVINCIA DI BRINDISI

Via Giuseppe Verdi, 1 - c.a.p. 72012 P. IVA 00210140745

AREA 5 - AMBIENTE

Ambiente - Igiene Urbana - Paesaggio - SUAP

Centralino 0831.997111 - Fax 0831.992020-

Posta Elettronica Certificata P.E.C.: protocollo.comune.carovigno@pec.rupar.puglia.it

Il proponente in data 13/01/2016 con nota acquisita al prot. Comunale n. 716 esponeva alcune considerazioni, in risposta alle criticità evidenziate nei pareri dei SCMA acquisiti nella prima seduta di conferenza dei servizi;

Con nota prot. n. 1831 del 25.01.2016, la presente autorità Competente VAS convocava i soggetti competenti in materia ambientale ed enti territoriali interessati, alla II^a seduta di conferenza dei servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, in **data 9.02.2016**, presso la sede Municipale ufficio SUAP, per l'acquisizione dei pareri definitivi di competenza in merito alla assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n.44/2012, della proposta di intervento presentata dal Sig. EPIFANI Antonio;

Con verbale n. 2 conclusivo dei lavori di conferenza dei servizi in data 9.02.2016 si acquisivano gli ulteriori pareri dei seguenti SCMA:

- Nota dell'ARPA PUGLIA - Dipartimento Provinciale di Brindisi - AOO - 0032 - prot. 0008217 del 9/02/2016 acquisita al prot. C.le n. 3407 del 09/02/2016;
- Nota della Provincia di Brindisi - Servizio Ecologia - prot. 5457 del 08/02/2016 acquisita al prot. C.le n. 3357 del 08/02/2016;
- Nota dell'Autorità Idrica Pugliese - prot. 2316 del 16/06/2015 acquisita al prot. C.le n. 2945 del 3/02/2016;

In relazione alle determinazioni ivi assunte si concludevano i lavori della Conferenza dei servizi, stabilendo la trasmissione dello stesso alla Commissione locale per il paesaggio integrata per le competenze di VAS ai sensi del R.C. approvato con D.C.C. n. 12 del 21/05/2014, ai fini dell'istruttoria conclusiva del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS dell'intervento proposto.

Dato atto che il Proponente, in relazione alle disposizioni riportate nel verbale conclusivo dei lavori della CDS in data 9.02.2016, ha integrato documentazione acquisita al prot. 0004629 del 19.02.2015 costituita da:

- Relazione tecnico- descrittiva redatta da un Geologo, inerente agli aspetti ambientali correlati alla costruzione della struttura turistico-ricettiva;
- Tavola UNICA di progetto (riportante gli schemi degli impianti di smaltimento acque Reflue e di dilavamento);
- Dichiarazione del Tecnico progettista circa le caratteristiche tecniche dell'Elettrodotta presente nell'area di intervento;
- Dichiarazione del Tecnico progettista competente in Acustica Ambientale giusta Determinazione D. n. 107/2013, per gli aspetti dell'inquinamento Acustico ai sensi del DPR 19.10.2011 n. 227

5. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E VINCOLI ESISTENTI

Caratteristiche della variante - Oggetto del presente provvedimento è la variante urbanistica ai sensi dell'art. 8 del DPR 7/9/2010 n. 160 definita dall'art. 6 del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013 n. 18 *"Piani urbanistici comunali da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS semplificata, configurandosi nello specifico tra i piani urbanistici comunali direttamente ed esclusivamente funzionali alla realizzazione di progetti di opere, i cui procedimenti di approvazione prevedono il ricorso alla conferenza dei servizi"* con specifico riferimento al progetto e alla documentazione trasmessa dal proponente Sig. Epifani Antonio. Dal Rapporto Preliminare Ambientale si rileva che gli indici e parametri rivenienti dal piano in argomento possono così essere riassunti:

- o Superficie territoriale/fondiarie = 10.212 mq
- o superficie coperta complessiva di mq 686,65
- o Volumetria complessiva di mc 4.670,81
- o Superficie a verde privato = 4.724 mq
- o Superficie destinata a verde pubblico (DM 1444/1968) = 459 mq
- o Superficie destinata a parcheggio pubblico (DM 1444/1968) = 814 mq
- o Rapporto di copertura : 0,067 mq/mq; (6,70%) inferiore all'indice della zona T1 - Turistico ricettive del PDF, pari a 0,20 mc/mq;
- o Indice Fondiario : 0,457 mc/mq; (45,70%) inferiore all'indice della zona T1 - Turistico ricettive del PDF, pari a 0,80 mc/mq;
- o Altezza massima della struttura mt. 10,70.
- L'area a Standard ceduta all'Ente pubblico è individuata, ai sensi dell'art.3 del DM 1444/68, in ragione di 18mq/ab insediabile all'interno del comparto, per una superficie pari a mq 1.273,00 ripartiti tra verde pubblico (mq.459,00) e parcheggio pubblico (mq.814,00).



COMUNE DI CAROVIGNO
PROVINCIA DI BRINDISI

Via Giuseppe Verdi, 1 - c.a.p. 72012 P. IVA 00210140745

AREA 5 - AMBIENTE

Ambiente - Igiene Urbana - Paesaggio - SUAP

Centralino 0831.997111 - Fax 0831.992020-

Posta Elettronica Certificata P.E.C.: protocollo.comune.carovigno@pec.rupar.puglia.it

PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE – PDF vigente:

L'area di intervento ricade nella zona tipizzata agricola di tipo B2 del Programma di Fabbricazione, con indice di fabbricabilità fondiario massimo pari a $if = 0,05 \text{ mc/mq}$.

PUG ADOTTATO (salvaguardia scaduta)

Con Delibere C.C. 44, 45, 46, 47 del 27 ottobre 2012 è stato adottato il nuovo strumento urbanistico PUG (il cui periodo di applicazione in salvaguardia è scaduto), che classifica l'area in esame come zona agricola E3 – agricola produttiva dei rilievi collinari e dell'olivo, disciplinate dall'art 79 delle NTA, come di seguito riportato: *"Sono così classificate zone di un ampio territorio intorno al centro urbano di Carovigno costituenti un area di valore paesaggistico-ambientale, contrassegnata da emergenze della civiltà rurale. Per le zone si persegue l'obiettivo della salvaguardia dei caratteri fisici e paesaggistici e, pertanto, il Piano consente la destinazione residenziale per gli addetti alla conduzione delle aziende agricole e prevede la destinazione ad attività produttive agricole, con le seguenti limitazioni:*

- I.f.f. = $\text{mc./mq. } 0,02$ per residenze rurali in funzione della conduzione del fondo;
 - I.f.f. = $\text{mc./mq. } 0,02$ per strutture produttive al servizio delle aziende agricole;
 - N.P. = 1 - H max (residenze rurali) = ml. 4,00;
 - H max (strutture produttive) = ml. 5,00;
 - l'ubicazione di nuovi manufatti, comunque, deve essere tale da consentire la percezione visiva delle costruzioni rurali di valore testimoniale prossime ai percorsi; - tutela delle delimitazioni realizzate con pietre a secco; ripristino di quelle degradate;
 - tutela degli esemplari di ulivo secolare;
- nuove delimitazioni saranno eseguite con materiali e tecnologie analoghe a quelle preesistenti nell'area, di cui al punto precedente, con altezza media di ml. 1,00 e, comunque, non superiore a ml. 1,50.

Nelle zone E3 per gli interventi di edificazione di nuove costruzioni destinate a residenze, comunque riferite all'intera azienda agricola, valgono le prescrizioni del terzo e quarto comma dell'art. 9 della L.R. 12.2.1979 n.6 e successive modificazioni. Il lotto minimo di intervento non può essere inferiore alla minima unità colturale, di cui all'art. 846 del Codice Civile. Nella porzione di territorio compresa tra la curva di livello m. 50,00 s.l.m. e la curva di livello m. 100,00 s.l.m., come riportate negli elaborati grafici su base aerofotogrammetrica, il lotto minimo d'intervento, relativo agli interventi ritenuti ammissibili, non può essere inferiore a mq. 10.000.

Per quanto riguarda il patrimonio edilizio connesso all'accoglienza turistica, nell'articolazione delle zone del P.U.G. si sono operate le seguenti scelte:

- le zone destinate dal vigente P.d.F. alla residenzialità turistica ed alla ricettività turistico-alberghiera sono classificate dal PUG nell'ambito delle zone urbanistiche B11 *"residenziali di completamento edilizio della fascia costiera a bassa densità abitativa"* nell'ambito delle quali sono censite sia edifici residenziali che edilizia destinata alla ricettività;
- le zone destinate ad attrezzature alberghiere dal P.d.F. e classificate "T" e prevalentemente non attuate, unitamente ad ulteriori limitate aree per le quali vi sono i presupposti per l'insediamento di nuove strutture turistico ricettive, sono state ridefinite D9 *"Complessi ed aree turistico-ricettive"*, per le quali, attraverso la predisposizione di un P.U.C. sarà possibile realizzare nuovi interventi;
- infine sono stati rilevati tutti i progetti proposti ed approvati con Deliberazione di C.C. in variante al P.d.F. ai sensi del D.P.R. 20.10.1998 n.447, coordinato con il D.P.R. 7.12.2000 n.440, per strutture produttive di tipo turistico-ricettivo, ove per errore non ha tenuto della deliberazione del C.C. n. 9 del 9.03.2012 con la quale si approvava la variante ex art. 8 del DPR 160/2010 che ha modificato il DPR 447/1998 finalizzata all'insediamento di una attività produttiva per realizzazione struttura ricettiva del tipo alberghiero con annessi ristorante e bar in Via Ludovico Pepe, riportato in Catasto Terreni al foglio 65, particelle n. 15.

Vincoli l'area di intervento non è sottoposta a vincolo paesaggistico ex art. 134 e 142 del D.Lgs n. 42/2004 e ss.mm.ii, ma ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico posto dal Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/P) approvato con DGR n. 1748 del 15/12/2000, inoltre esaminato il contesto paesaggistico in riferimento al PPTR approvato con D.G.R. n. 176 del 16/02/2015, si riscontrato che l'intervento ricade nell'ambito paesaggistico della Murgia dei Trulli di cui all'art. 36 delle NTA del PPTR e che la stessa non è interessata dai beni Paesaggistici Ministeriali di cui all'art. 38 comma 2 delle NTA del PPTR, bensì da Ulteriori Contesti paesaggistici di cui al



COMUNE DI CAROVIGNO
PROVINCIA DI BRINDISI

Via Giuseppe Verdi, 1 - c.a.p. 72012 P. IVA 00210140745

AREA 5 - AMBIENTE

Ambiente - Igiene Urbana - Paesaggio - SUAP

Centralino 0831.997111 - Fax 0831.992020-

Posta Elettronica Certificata P.E.C.: protocollo.comune.carovigno@pec.rupar.puglia.it

successivo comma 3, per la presenza di "paesaggi rurali" appartenenti alla "Struttura Storica ed antropica culturale", definiti dall'art. 76 comma 4 delle NTA del PPTR ove i piani, progetti e interventi da realizzarsi sono soggetti alle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 83 delle stesse NTA;

6. ANALISI DEI CRITERI per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui nell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, in base all'analisi della documentazione fornita, anche alla luce dei pareri resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale intervenuti nel corso del procedimento, si procede nelle sezioni seguenti ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS dell'intervento proposto sulla base dei criteri previsti nell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.

Titolo I - Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, degli elementi elencati al punto 1. dell'Allegato I di seguito riportati:

1.a in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse:

Il piano nella fattispecie di variante puntuale ex art. 8 del DPR 160/2010 che approva "progetti" stabilisce un quadro di riferimento unicamente per le opere previste dall'intervento stesso. Tali opere, così come descritti nel RAP, non rientrano nelle fattispecie soggette alla normativa della VIA di cui alla L.R. 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.

In relazione agli obiettivi che il piano/progetto" si propone, e cioè l'insediamento di una attività produttiva nel settore turistico-alberghiera, il piano espleta interazioni con il PDF e PUG, in quanto in sede di aggiornamento degli stessi si dovranno adeguare le previsioni insediative per zone turistico-alberghiere in ragione delle superfici e volumi già insediati, nonché in ragione delle aree standard cedute gratuitamente al Comune (aree verde pubblico e parcheggio) e delle aree per l'urbanizzazione secondaria oggetto di monetizzazione.

1.b in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati : nel documento di verifica (PRA) trasmesso dal proponente si fa riferimento ai seguenti piani e programmi di livello Sovraordinati:

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.);
- Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio (P.U.T.T./P.) della Regione Puglia;
- Piano Regionale di Tutela delle Acque della Regione Puglia (P.T.A.);
- Piano di qualità dell'aria (P.R.Q.A.);
- Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità di Bacino della Puglia;

a) II PTCP ADOTTATO Con Deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Brindisi n. 2 del 06/02/2013 la ha stabilito i seguenti indirizzi da assumere come riferimento per il recepimento del progetto della Rete dei valori ambientali nel PRG sono:

- la tutela degli elementi paesaggistici caratteristici con particolare attenzione alla presenza di coni visuali di rilevante interesse;
- l'attenta gestione delle risorse naturali presenti, che hanno una funzione di completamento e di salvaguardia delle componenti della Rete dei valori ambientali;
- la corretta gestione delle risorse ambientali, tra cui la limitazione del carico inquinante, anche attraverso la protezione della risorsa idrica nelle aree depresse e la forte limitazione degli usi del suolo incompatibili con la tutela del suolo;
- il contenimento dell'azione antropica favorendo ed incentivando le pratiche più idonee capaci di meglio caratterizzare l'elevata valenza paesistico-ambientale di questi ambiti. Questa valorizzazione potrà prevedere il recupero in senso naturalistico delle aree di risulta limitrofe alle infrastrutture ed ai canali e il mantenimento, laddove compatibile con le esigenze di deflusso idraulico, dell'andamento meandriforme dei corsi d'acqua;
- il contenimento dell'azione antropica incentivando il recupero degli ambiti insediativi al fine di salvaguardare la compromissione del suolo agricolo e prioritariamente quello di migliore capacità produttiva;

L'analisi della componente Vegetazione consente di affermare che l'area interessata dall'intervento si distingue per un basso livello di sensibilità e di naturalità della componente stessa, conseguenza di un limitato indice quantitativo e qualitativo delle essenze arboree esistenti.



COMUNE DI CAROVIGNO
PROVINCIA DI BRINDISI

Via Giuseppe Verdi, 1 - c.a.p. 72012 P. IVA 00210140745

AREA 5 - AMBIENTE

Ambiente - Igiene Urbane - Paesaggio - SUAP

Centralino 0831.997111 - Fax 0831.992020-

Posta Elettronica Certificata P.E.C.: protocollo.comune.carovigno@pec.rupar.puglia.it

L'intervento, pur generando incremento dell'azione antropica nelle aree agricole di intervento, ha in impatto di piccola entità, che comunque sarà compensato nelle successive previsioni del piano Urbanistico Generale (PUG) detraendo le superfici realizzate dalle previsioni di espansive previste per le "zone turistiche ricettive";

b) ASPETTI PAESAGGISTICI - Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio (P.U.T.T./P.) della Regione Puglia

Vista la parte III del D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 recante "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio"

Vista la L.R. 7 ottobre 2009 n. 20, come modificata dalla L.R. 10 aprile 2015, n. 19;

Visto il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia - P.P.T.R. approvato con D.G.R. n. 176 del 16/02/2015 (pubblicato sul BURP n. 40 del 23/03/2015);

PREMESSO:

- CHE l'Art. 91 Titolo VI delle N.T.A. del PTTR approvato con D.G.R. n. 176 del 16/02/2015 dispone:
l'accertamento di compatibilità paesaggistica ha ad oggetto la verifica della compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR e dei piani locali adeguati al PPTR ove vigenti. Con riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 co. 1 lett. b2, oggetto dell'accertamento è anche la verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito.
Per gli interventi di lieve entità si applicano le norme di cui al D.P.R. 9/7/2010 n. 139 e s.m.i.
- CHE l'art. 106- Titolo VI delle N.T.A. del PTTR approvato con D.G.R. n. 176 del 16/02/2015 dispone:
c.2. Per gli interventi che hanno ottenuto i previsti provvedimenti autorizzativi a norma del PUTT/P nonché per quelli provvisti del necessario titolo abilitativo rilasciato in conformità al PUTT/P, gli eventuali ulteriori provvedimenti rimangono disciplinati dalle norme del PUTT/P medesimo fino alla scadenza dell'autorizzazione paesaggistica, ove richiesta.
c.8. Dalla data di approvazione del PPTR cessa di avere efficacia il PUTT/P. Sino all'adeguamento degli atti normativi al PPTR e agli adempimenti di cui all'art. 99 perdura la delimitazione degli ATE e degli ATD di cui al PUTT/P esclusivamente al fine di conservare efficacia a i vigenti atti normativi, regolamentari e amministrativi della Regione nelle parti in cui ad essi specificamente si riferiscono.

Vista la DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 2015, n. 1514. Documento di indirizzo "Prime linee interpretative per l'attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con DGR 176 del 16/02/2015" ed in particolare il punto 6. Dell'allegato 1 - "Applicazioni della norma transitoria" con riferimento alle disposizioni dell'art. 106 delle NTA del PPTR ove si stabilisce che "che gli interventi già valutati ai sensi del PUTT/P, ovvero approvati, o dotati di titolo abilitativo seguono per la fase di conclusione del procedimento o per gli ulteriori interventi da essi previsti, le norme del PUTT/P (anche sotto il profilo procedimentale e con riferimento alla documentazione da allegare all'istanza). Per essi verranno dunque rilasciati provvedimenti ai sensi degli art.5.01, 5.03, 5.04, delle NTA del PUTT/P.

Resta inteso che gli interventi eventuali ricadenti in componenti di paesaggio rilevante nelle ricognizioni del PPTR non censiti dal PUTT/P, ma in punto di fatto realmente esistenti, e riconducibili alle definizioni degli ambiti territoriali distinti dal PUTT/P, sono da sottoporre ai procedimenti autorizzatori di cui alle NTA del PUTT/P.

Con la stessa Deliberazione di G.R. n. 1514/2015 si chiarisce che "Ai sensi del comma 2 dell'art. 96 è espressamente previsto che il parere è espresso nell'ambito dei procedimenti disciplinati dalla L.R. 56/1980 e dalla L.R. 20/2001, non è pertanto dovuto fuori da questi casi". La logica sottesa a questo articolo è quella della semplificazione e non duplicazione dei procedimenti, per cui, ove trattasi di variante urbanistica con procedura speciale, successivamente alla quale segue il progetto definitivo, o comunque può essere varato il progetto definitivo, è prevista l'espressione del parere sulla variante di piano, **ove invece è il progetto stesso che costituisce variante urbanistica, la valutazione paesaggistica va operata direttamente sul progetto attraverso il rilascio dell'Autorizzazione o Accertamento di compatibilità paesaggistica. Ciò premesso configurandosi la variante ex art. 8 del DPR 160/2010 quali di progetti in variante, non è dovuto il parere paesaggistico ex art. 96 delle NTA del PPTR. Resta ferma la necessità di dotarsi di autorizzazione e/o accertamento di compatibilità nei casi previsti dall'art. 89.**

CONSIDERATO che

ai fini della valutazione degli aspetti paesaggistici necessari alla definizione del presente provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, occorre valutare l'intervento proposto con specifico riferimento al piano tematico PUTT/p, e pertanto riscontrato che l'intervento non ricade in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico ex art. 134 e 142 del D.Lgs n. 42/2004 e ss.mm.ii, e che lo stesso ricade in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico posto dal Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/P) approvato con DGR n. 1748 del 15/12/2000;

in relazione all'intervento in esame è stata già rilasciata, a norma del PUTT/P, l'Autorizzazione Paesaggistica n. 64Bis del 4/04/2012, tuttora efficace ai sensi dell'art. 146 comma 4 del D.Lgs n.42/2004 e dell'art. 5.01 NTA del PUTT/P;

ESAMINATO il contesto paesaggistico di riferimento, in rapporto agli indirizzi di tutela da raggiungere art. 2.02, facendo specifico riferimento a quanto riportato dal PUTT art. 2.01 delle N.T.A. per il citato Ambito Territoriale Esteso di valore rilevante "B" per cui è prevista: conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale; recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori e/o la mitigazione degli effetti negativi; massima cautela negli interventi di trasformazione del territorio

PRESO ATTO che per quanto attiene agli Ambiti Territoriali Distinti (ADT), dalla documentazione trasmessa, si evince quanto segue:

- **Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico:** l'area d'intervento così come si rileva dalla consultazione degli Atlanti cartografici del PUTT/P e dalle tavole dei Primi Adempimenti (art 5.05 delle NTA del PUTT/P) non risulta interessata da componenti del suddetto sistema;
- **Sistema della copertura botanico-vegetazionale e culturale** - l'area d'intervento così come si rileva dalla consultazione degli Atlanti cartografici del PUTT/P e dalle tavole dei Primi Adempimenti (art 5.05 delle NTA del PUTT/P) non risulta interessata da componenti del suddetto sistema. Dalla verifica delle ortofoto regionali e dalla documentazione di progetto, l'area d'intervento risulta interessata da, "Beni diffusi nel paesaggio agrario" sottoposti a tutela dall'art. 3.14 delle NTA del PUTT/P nel dettaglio da pareti a secco, mentre non si riscontra sul lotto in esame la presenza di alberature di ulivo, potenzialmente rilevanti per importanza per età, dimensione, significato scientifico.
- **Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa;** l'area d'intervento così come si rileva dalla consultazione degli Atlanti cartografici del PUTT/P e dalle tavole dei Primi Adempimenti (art 5.05 delle NTA del PUTT/P) non risulta interessata da componenti del suddetto sistema. Tuttavia dalla documentazione trasmessa e da accertamenti d'ufficio si rileva che l'area d'intervento risulta essere interessata, da alcune costruzioni rurali, testimonianze della conduzione agricola dei luoghi.

ESAMINATO, comunque, il contesto paesaggistico in riferimento al PPTR approvato con D.G.R. n. 176 del 16/02/2015, e riscontrato che:



COMUNE DI CAROVIGNO
PROVINCIA DI BRINDISI

Via Giuseppe Verdi, 1 - c.a.p. 72012 P. IVA 00210140745

AREA 5 - AMBIENTE

Ambiente – Igiene Urbana – Paesaggio – SUAP

Centralino 0831.997111 - Fax 0831.992020-

Posta Elettronica Certificata P.E.C.: protocollo.comune.carovigno@pec.rupar.puglia.it

- l'area oggetto di intervento ricade nell'ambito paesaggistico della Murgia dei Trulli di cui all'art. 36 delle NTA del PPTR e che la stessa non è interessata dai beni Paesaggistici Ministeriali di cui all'art. 38 comma 2 delle NTA del PPTR, bensì da Ulteriori Contesti paesaggistici di cui al successivo comma 3, per la presenza di "paesaggi rurali" appartenenti alla "Struttura Storica ed antropica culturale", definiti dall'art. 76 comma 4 delle NTA del PPTR ove i piani, progetti e interventi da realizzarsi sono soggetti alle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 83 delle stesse NTA;
- non si riscontrano ulteriori componenti di paesaggio rilevante nelle ricognizioni del PPTR non censiti dal PUTT/P, riconducibili alle definizioni degli ambiti territoriali distinti dal PUTT/P, da sottoporre ad ulteriore valutazione di compatibilità ai sensi delle NTA del PUTT/P.

RITENUTO che le opere in progetto, hanno una destinazione d'uso compatibile con gli indirizzi di tutela ex art. 2.02 del PUTT/p in relazione all'ambito di intervento, in quanto non incidono sull'assetto geomorfologico d'insieme, non snatura e non incide negativamente sul contesto ambientale in quanto non altera gli elementi caratterizzanti il sistema botanico vegetazionale, ed inoltre, per la vicinanza al contesto urbanizzato non interferisce con lo skyline del contesto costruito circostante, risultando compatibile con la qualificazione paesaggistica del sito;

RITENUTO che l'intervento sia compatibile con le direttive di tutela ex art.3.05 e delle prescrizioni di base per gli elementi strutturanti l'ambito di intervento, in relazione al sistema geologico, geomorfologico, delle coperture botanico – vegetazionale e della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa, in quanto non si riscontrano emergenze da tutelare attinenti agli Ambiti Territoriali Distinti (ADT), né l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento avverso con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

Riscontrato, inoltre, che in riferimento ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette istituite ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l'area di intervento:

- non è interessata da Aree Protette di tipo nazionale, regionale o comunale;
- non è interessata da siti della Rete Natura 2000 o da aree IBA.

VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA.

Ciò stante, alla luce di quanto riportato, si reputa la localizzazione dell'intervento di cui trattasi idonea dal punto di vista paesaggistico in quanto non in contrasto con le NTA del PUTT/P che disciplinano i processi di trasformazione fisica e d'uso del territorio in funzione della salvaguardia e valorizzazione delle risorse territoriali, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- Che siano salvaguardati e ripristinati i muretti a secco esistenti ai sensi dell'art. 3.14 dell'NTA del PUTT;
- Che le pavimentazioni carrabili o pedonali interne al lotto, siano realizzate con materiale drenante (es. pietra locale a giunto aperto o ghiaio, ecc);
- Che ai fini del miglioramento delle condizioni di sostenibilità complessiva e in applicazione della L.R. 13/2008 e R.R. 11/2012 sia garantito un adeguato sistema di raccolta delle acque meteoriche e di smaltimento delle acque nere.

c) Piano Regionale di Tutela delle Acque della Regione Puglia (P.T.A.);

Nel RAP si riporta che nel territorio del Comune di Carovigno, il reticolo idrografico appare poco evoluto e fortemente influenzato dalla morfogenesi carsica. Il recapito finale, inoltre, non è sempre rappresentato dal mare ma, in alcuni casi, è costituito da strutture carsiche come doline (singole o in gruppi) ed inghiottitoi. Sebbene il percorso superficiale delle acque sia solitamente breve, si determinano tuttavia, nelle aree con sensibili dislivelli altimetrici ed elevate pendenze, le condizioni per un deflusso di tipo concentrato, che si esplica prevalentemente lungo strette e talora profonde incisioni che solcano le scarpate delimitanti l'altopiano della Murgia. Un'importante aliquota di acque di precipitazione meteorica si infila nel sottosuolo a causa dell'elevata permeabilità media delle formazioni affioranti e, soprattutto, per la presenza di un elevato numero di strutture carsiche di superficie. Le acque di infiltrazione vanno così ad alimentare la cosiddetta "falda acquifera profonda", un vasto e potente acquifero carsico, ospitato all'interno delle formazioni calcareo-dolomitiche.

Permeabilità dei terreni

- I terreni ed i litotipi affioranti nel territorio di Carovigno possono essere classificati in tre diverse categorie relativamente ai caratteri di permeabilità:
 - terreni permeabili per fessurazione e carsismo
 - terreni permeabili per porosità interstiziale
 - terreni da scarsamente permeabili a praticamente impermeabili
- Falda acquifera "profonda"

Nella zona di Carovigno la falda profonda circola prevalentemente a pelo libero, con carichi idraulici massimi nelle zone dell'entroterra (c.a. +10 metri s.l.m.m.) e superficie piezometrica che si abbassa progressivamente procedendo in direzione della fascia costiera, dove si raccorda con il livello marino.



COMUNE DI CAROVIGNO
PROVINCIA DI BRINDISI

Via Giuseppe Verdi, 1 - c.a.p. 72012 P. IVA 00210140745

AREA 5 - AMBIENTE

Ambiente – Igiene Urbana – Paesaggio – SUAP

Centralino 0831.997111 - Fax 0831.992020-

Posta Elettronica Certificata P.E.C.: protocollo.comune.carovigno@pec.rupar.puglia.it

In linea generale, il deflusso delle acque sotterranee si esplica essenzialmente verso nord, ovvero in direzione del mare Adriatico. In corrispondenza della zona costiera le acque di falda si sversano e circolano all'interno delle calcareniti, in ciò agevolate dalla presenza di numerose condotte e cavità carsiche che favoriscono il deflusso. La scarica a mare avviene, lungo la fascia costiera, con manifestazioni sorgentizie in forma diffusa o concentrata nelle zone più vicine alla costa, dove, tuttavia, si registra un forte fenomeno di contaminazione salina, che, in molte aree, è talmente spinto da rendere le acque di falda pressoché inutilizzabili. La qualità delle acque di falda, piuttosto buona nelle zone più interne, con contenuti salini bassi, peggiora notevolmente e rapidamente nelle zone costiere, dove si rinvencono di norma acque salmastre.

- Vulnerabilità degli Acquiferi

Per l'area in esame, caratterizzata per più del 70% della sua estensione dalla presenza in affioramento di rocce permeabili per fessurazione e carsismo, si delineano problematiche legate ad una migrazione estremamente rapida degli inquinanti verso la falda con il rischio che sostanze contaminanti, siano trasportate in tempi rapidissimi, attraverso inghiottitoi e/o reticoli di condotti carsici ipogei.

Tuttavia si riscontra che il PTA non individua, nell'area di intervento e nel territorio comunale, zone di protezione speciale idrogeologica.

d) Piano di qualità dell'aria (P.R.Q.A.);

dal RAP si rileva che il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Regione Puglia individua il Comune di Carovigno come facente parte della zona D del Piano, ovvero tra i Comuni per i quali è necessario applicare Piani di Mantenimento dei livelli di qualità dell'aria. Rientrare nella zona D del Piano significa rientrare in una delle zone in cui non si rilevano valori di qualità dell'aria critici, né la presenza di insediamenti industriali di rilievo.

e) Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità di Bacino della Puglia;

In riferimento alle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica nel RAP si riporta che l'area di intervento non è interessata da perimetrazioni del PAI, su cui si riscontrano rischi idrogeologici e geomorfologici;

Conclusioni indirizzi 1.b: Gli obiettivi specifici del piano/progetto oggetto di variante urbanistica risultano coerenti con gli obiettivi e programmi gerarchicamente sovra ordinati.

1.c la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile: l'intervento in progetto, interessa un'area agricola molto prossima al tessuto edilizio esistente, risultando con la stessa in relazione; analoga considerazione va fatta per le aree verdi e parcheggio cedute a scopo pubblico in adiacenza alla viabilità comunale che costeggia il lotto di intervento. Il verde esistente e quello di progetto, si uniscono a fare "sistema" con la viabilità esistente, gli spazi pedonali e di accesso alla struttura, migliorando in tal modo la qualità degli spazi pubblici con cui si integrano.

1.d problemi ambientali pertinenti al piano o al programma: non si rilevano problemi di natura ambientale potenzialmente causati dalla realizzazione dell'intervento che, tra l'altro, non rientra nelle fattispecie soggette alla normativa della VIA di cui alla L.R. 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.;

1.e la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque): il piano/progetto in esame non ha rilevanza per l'attuazione rispetto a piani o programmi comunitari nel settore dell'ambiente;

Titolo II - Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, degli elementi elencati al punto 2. dell'Allegato I:



COMUNE DI CAROVIGNO
PROVINCIA DI BRINDISI
Via Giuseppe Verdi, 1 - c.a.p. 72012 P. IVA 00210140745

AREA 5 - AMBIENTE

Ambiente – Igiene Urbana – Paesaggio – SUAP

Centralino 0831.997111 - Fax 0831.992020-

Posta Elettronica Certificata P.E.C.: protocollo.comune.carovigno@pec.rupar.puglia.it

2.a; 2.b *probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti e carattere cumulativo degli impatti.* Non si prevedono particolari problematiche ambientali connesse alla realizzazione dell'intervento, in quanto:

- non altera il livello delle emissioni inquinanti nell'area;
- relativamente alla risorsa idrica, come desunto dalle integrazioni finali del proponente, si è optato per l'allaccio degli scarichi alla rete di fognatura pubblica esistente;
- non sono stati rilevati problematiche idro – geo- morfologico;
- le aree non risultano percorse da fuoco;
- l'intervento non incide sul consumo di energia e produzione di rifiuti;
- dalle valutazioni paesaggistiche, sopra esposte, si rileva la compatibilità dell'intervento rispetto ai vincoli insistenti sull'area di intervento;
- l'intervento non produce impatto acustico ai sensi del DCPM 14.11.1997 come si evince dalla dichiarazione sostitutiva trasmessa dal proponente e sottoscritta da tecnico competente in acustica in data 19.02.2016 acquisita al prot. n. 4629;
- L'intervento sarà realizzato nel rispetto di quanto previsto all'art.5 della LR 15/2005 "Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico"

2.c *natura transfrontaliera degli impatti.* L'intervento e la contestuale variante al PDF non determinano implicazioni di natura transfrontaliera;

2.d *rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti).*

In merito alle criticità fatte evidenziate dall'ARPA per la presenza di un elettrodotto sull'area di intervento, dalla dichiarazione del progettista integrata in data 19.02.2016 ed acquisita al prot.4629, si riscontra che la distanza dal fabbricato da realizzare è maggiore della distanza minima di mt. 10,00 prevista dal DCPM del 8.07.2003 e tabelle ENEL allegato B "DPA per linee MT e cabine secondarie"

Inoltre, gli alberghi fino a 25 posti letto ed i ristoranti non sono attività soggette agli adempimenti procedurali stabiliti dal d.P.R. 1 agosto 2011, n.151; resta fermo comunque l'obbligo del rispetto delle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi per le attività alberghiere da parte del titolare. L'impianto di produzione calore e la cucina alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso, qualora superino la di potenzialità di 116 kW, sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi.

La realizzazione dell'intervento, come si evince dalla matrice degli impatti riportata nel RAP (paragrafo 9), non comporta rischi per la salute o per l'ambiente in quanto non si rilevano impatti significativi;

2.e *entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate):* l'area coinvolta dagli effetti della variante al PDF è quella del territorio Comunale, e la popolazione interessata è presumibilmente quella residente.

2.f *valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:*

- *delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;*
- *del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;*

2.g *impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.* Con riferimento ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette istituite ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l'area di intervento:

- non è interessata da Aree Protette di tipo nazionale, regionale o comunale;
- non è interessata da siti della Rete Natura 2000 o da aree IBA.

7) CONCLUSIONI

L'art. 6 del Decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. stabilisce che la "VAS riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale" e che "fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

a) *che sono elaborati per i settori ...omissis, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di*



COMUNE DI CAROVIGNO
PROVINCIA DI BRINDISI

Via Giuseppe Verdi, 1 - c.a.p. 72012 P. IVA 00210140745

AREA 5 - AMBIENTE

Ambiente – Igiene Urbana – Paesaggio – SUAP

Centralino 0831.997111 - Fax 0831.992020-

Posta Elettronica Certificata P.E.C.: protocollo.comune.carovigno@pec.rupar.puglia.it

localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto" ...omissis

Il comma 3. del citato articolo del D.Lgs 152/06 stabilisce che "Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la VAS è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano produrre impatti significativi sull'ambiente omissis".

In considerazione di quanto sopra riportato, il presente rapporto costituisce la verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 del D.Lgs n. 152/2006 per l'intervento proposto dal Sig. EPIFANI Antonio.

Dal RAP si rileva che gli impatti attesi, dalla realizzazione dell'intervento risultano nulli sulla metà delle componenti indagate e per l'altra metà negativi e non reversibili, per quanto di modesta significatività e in parte mitigabili.

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e nel RAP e tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia ambientale, si ritiene che l'intervento proposto dal Sig. EPIFANI Antonio non comporti impatti significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 5, comma 1, lettera c D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.), **e pertanto si propone per lo stesso l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**, fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che:

1) Siano rispettate le seguenti ulteriori prescrizioni, integrando laddove necessario gli elaborati scritto-grafici anteriormente alla data di approvazione definitiva del piano:

- f) Le acque reflue siano, come comunicato dal proponente, convogliate nella rete pubblica esistente, e a tal fine sia data comunicazione all'ufficio Ambiente e SUAP, dell'assenso del gestore AQP all'allaccio.
- g) Si persegua il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, in primo luogo di quelle provenienti dalle coperture, almeno per l'irrigazione degli spazi verdi pubblici e privati o per altri usi non potabili, per esempio attraverso la realizzazione di apposite cisterne di raccolta dell'acqua piovana, della relativa rete di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da ubicarsi preferibilmente al di sotto dei parcheggi o delle aree verdi. Si richiama quanto previsto dalla normativa regionale in materia.
- h) Sia trasmessa dal proponente comunicazione ex art. 15 del RR. 26/2013 inerente alla acque di dilavamento e di prima pioggia, alla Provincia di Brindisi – servizio Ecologia, al fine del controllo di competenza;
- i) Si promuova l'edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla l.r. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile", assumendo a riferimenti tecnici e/o normativi per il miglioramento della qualità progettuale:
 - gli obblighi di utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento stabiliti dal D.Lgs. 03/03/2011 n.28 e s.m.i., all'art.11 e al relativo Allegato 3;
 - le misure di risparmio energetico e prevenzione dell'inquinamento luminoso, nei termini previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente;

la presente istruttoria:

- j) è relativa alla sola verifica di assoggettabilità a VAS dell'intervento proposto;
- k) fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al piano in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli Enti preposti ai controlli di compatibilità previsti dalla normativa vigente nel corso del procedimento di approvazione delle stesse, anche successivamente all'adozione del provvedimento finale, purché con lo stesso compatibili;



COMUNE DI CAROVIGNO
PROVINCIA DI BRINDISI

Via Giuseppe Verdi, 1 - c.a.p. 72012 P. IVA 00210140745

AREA 5 - AMBIENTE

Ambiente – Igiene Urbana – Paesaggio – SUAP

Centralino 0831.997111 - Fax 0831.992020-

Posta Elettronica Certificata P.E.C.: protocollo.comune.carovigno@pec.rupar.puglia.it

- I) non esonera l'Autorità procedente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. e al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;

Si trasmette alla Commissione Locale per il Paesaggio ai fini dell'espressione del parere di competenza ai sensi del R.C. approvato con deliberazione del C.C. n. 12 del 21.05.2014.

Carovigno 22.02.2016

Il Responsabile del Procedimento

F.to Geom. Roberto Convertini